



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 142 del 31/07/2020

OGGETTO: Modalità operative volte al rispetto delle norme tutte regolanti il vivere civile, al fine di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di pulizia e decoro degli ambienti urbani, la convivenza civile e la coesione sociale

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio in Castelvetro, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg:

		pres.	ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Virzì Biagio	Assessore	videoconferenza	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Oddo Maurizio	Assessore		X
Barresi Irene	Assessore	X	
Cappadonna Manuela	Assessore	X	
Parrino Giovanni	Assessore	dimissionario	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia.

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta deliberativa, come di seguito riportata

PREMESSO che:

- ✓ il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., rubricato: "*Norme in materia ambientale*", disciplina il sistema di gestione dei rifiuti ed impone, quale obiettivo prioritario delle Amministrazioni Comunali, la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero dei materiali, finalizzato al riciclaggio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata normativamente imposti sotto pena, in difetto, delle sanzioni tabellari;
- ✓ l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/rif del 07.06.2018, impone ai Comuni l'adozione di tutte le misure necessarie urgenti e straordinarie e di ogni azione utile per incrementare la percentuale di raccolta differenziata, per la riduzione delle quantità di rifiuti da conferire in discarica;
- ✓ al fine di salvaguardare l'igiene ambientale, la salute e la salubrità pubblica è necessario individuare tutte le azioni, nessuna esclusa, ivi compreso la disciplina del corretto svolgimento ed utilizzo, da parte dei cittadini e imprese, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali provocano l'abbandono indiscriminato ed il non conforme conferimento dei rifiuti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di rendere efficace l'azione deterrente rispetto alle condotte illecite di particolare disvalore sociale, nell'ambito del ruolo prioritario assunto dall'Ente comunale di tutela dei valori rientranti nel concetto di "sicurezza urbana", intesa quale insieme di azioni preordinate al rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità degli ambienti urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

CONSIDERATO che:

- ✓ per le violazioni alle disposizioni dettate dal codice dell'ambiente per la tutela del decoro ambientale, ove non costituiscano ipotesi di reato, si applica, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2006 e ss.mm.ii. e della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., una sanzione pecuniaria;
- ✓ l'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dispone: "*Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro*";
- ✓ l'art. 16, comma 1, della L. 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., avente ad oggetto la disciplina del pagamento in misura ridotta, dispone:
 1. "*E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione*";
 2. "*Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma*";
- ✓ l'art. 16, comma 2, L. 24.11.1981, n. 689, come modificato per effetto del D.L. n. 92/2008, convertito in Legge n. 125/2008, attribuisce alla Giunta Comunale, in deroga alle disposizioni del comma 1, la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, nell'ambito del minimo e massimo edittale (da 25 a 500 euro), un diverso importo di pagamento in misura ridotta;
- ✓ **CHE**, in ragione di quanto detto, l'Amministrazione comunale, al fine di salvaguardare l'ambiente, intende contrastare e disincentivare le condotte illecite di seguito elencate:
 - ✚ comportamenti dai quali conseguano problematiche igienico-sanitarie per l'abitato;
 - ✚ abbandono di rifiuti;
 - ✚ inosservanza delle disposizioni relative al corretto conferimento dei rifiuti urbani;
 - ✚ la mancata pulizia dei terreni e rimozione della vegetazione sporgente dai muri di sostegno o dalle proprietà confinanti con aree pubbliche o adibite ad uso pubblico (prevenendo la produzione di rifiuti su tali aree);

RITENUTO che:

- ✓ l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme in materia di igiene ambientale, con pagamento liberatorio in misura ridotta, incide, pur se con una minima efficacia afflittiva, sul rischio di reiterazione delle violazioni da parte dei trasgressori;
- ✓ le sanzioni ordinariamente previste dalla legge per il pagamento in misura ridotta debbano essere aumentate al fine di costituire un più probabile deterrente rispetto ai frequenti fenomeni di irregolare conferimento di rifiuti, che sono tali da compromettere il decoro urbano e la stessa qualità ambientale del

Comune di Castelvetrano;

- ✓ per le su esposte motivazioni, l'A.C intende avvalersi, come in effetti, con l'adozione del presente provvedimento, si avvale della facoltà prevista dagli artt. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 16, comma 2, della Legge n. 689/1981, stabilendo per le violazioni alle norme in materia ambientale un diverso importo del pagamento in misura ridotta;

DATO ATTO che sono fatte salve, in ogni caso, le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 che trovano la loro specifica disciplina nelle relative disposizioni;

Attesa la propria competenza

VISTI:

- ✓ il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;
- ✓ l'O.R.EE.LL., e loro successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo Statuto Comunale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte:

- 1. DI APPROVARE** l'atto di indirizzo relativo alla stesura delle modalità operative volte al rispetto delle norme tutte regolanti il vivere civile, al fine di migliorare le condizioni di igienico – sanitarie e di pulizia e decoro degli ambienti urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
- 2. AVVALERSI** della facoltà prevista dall'art. 16, comma 2 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., che attribuisce alla Giunta Municipale la possibilità di stabilire, per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali in materia di igiene ambientale, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo fissano in misura corrispondente con il doppio del minimo edittale o al terzo del massimo qualora più favorevole.
- 3. STABILIRE** che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni più gravi previste dalle norme penali e dalle norme speciali in materia, il pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689, sia pari ad euro 200,00.
- 4. APPLICARE** l'importo sopra indicato, quale sanzione in misura ridotta, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione.
- 5. NOTIFICARE** la presente deliberazione al Sindaco, al Responsabile della VIII Direzione Organizzativa e al Responsabile della X Direzione Organizzativa.
- 6. PUBBLICARE** la presente Delibera di Giunta Municipale presso l'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Filippo Foscari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/91</p> <p>castelvetrano, li 31/07/2020</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Valentina La Vecchia</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
“Servizi a Rete e Servizi Ambientali”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Modalità operative volte al rispetto delle norme tutte regolanti il vivere civile, al fine di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di pulizia e decoro degli ambienti urbani, la convivenza civile e la coesione sociale –
ATTO D’INDIRIZZO

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
Il 31/07/2020

con deliberazione n. 142

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

-
- SI

Li 29/07/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Vincenzo Caime)
F.to Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere: Favorevole

Data 29/07/2020 IL RESPONSABILE
(Dott. Vincenzo Caime)
F.to Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data _____ IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ IPR N. **VISTO**

Data, 30/07/2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

PREMESSO che:

- ✓ il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., rubricato: "Norme in materia ambientale", disciplina il sistema di gestione dei rifiuti ed impone, quale obiettivo prioritario delle Amministrazioni Comunali, la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero dei materiali, finalizzato al riciclaggio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata normativamente imposti sotto pena, in difetto, delle sanzioni tabellari;
- ✓ l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/rif del 07.06.2018, impone ai Comuni l'adozione di tutte le misure necessarie urgenti e straordinarie e di ogni azione utile per incrementare la percentuale di raccolta differenziata, per la riduzione delle quantità di rifiuti da conferire in discarica;
- ✓ al fine di salvaguardare l'igiene ambientale, la salute e la salubrità pubblica è necessario individuare tutte le azioni, nessuna esclusa, ivi compreso la disciplina del corretto svolgimento ed utilizzo, da parte dei cittadini e imprese, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali provocano l'abbandono indiscriminato ed il non conforme conferimento dei rifiuti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di rendere efficace l'azione deterrente rispetto alle condotte illecite di particolare disvalore sociale, nell'ambito del ruolo prioritario assunto dall'Ente comunale di tutela dei valori rientranti nel concetto di "sicurezza urbana", intesa quale insieme di azioni preordinate al rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità degli ambienti urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

CONSIDERATO che:

- ✓ per le violazioni alle disposizioni dettate dal codice dell'ambiente per la tutela del decoro ambientale, ove non costituiscano ipotesi di reato, si applica, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2006 e ss.mm.ii. e della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., una sanzione pecuniaria;
- ✓ l'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dispone: "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro";
- ✓ l'art. 16, comma 1, della L. 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., avente ad oggetto la disciplina del pagamento in misura ridotta, dispone:
 1. "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione";
 2. "Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma";
- ✓ l'art. 16, comma 2, L. 24.11.1981, n. 689, come modificato per effetto del D.L. n. 92/2008, convertito in Legge n. 125/2008, attribuisce alla Giunta Comunale, in deroga alle disposizioni del comma 1, la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, nell'ambito del minimo e massimo edittale (da 25 a 500 euro), un diverso importo di pagamento in misura ridotta;
- ✓ **CHE**, in ragione di quanto detto, l'Amministrazione comunale, al fine di salvaguardare l'ambiente, intende contrastare e disincentivare le condotte illecite di seguito elencate:
 - ✚ comportamenti dai quali conseguano problematiche igienico-sanitarie per l'abitato;
 - ✚ abbandono di rifiuti;
 - ✚ inosservanza delle disposizioni relative al corretto conferimento dei rifiuti urbani;
 - ✚ la mancata pulizia dei terreni e rimozione della vegetazione sporgente dai muri di sostegno o dalle proprietà confinanti con aree pubbliche o adibite ad uso pubblico (prevenendo la produzione di rifiuti su tali aree);

RITENUTO che:

- ✓ l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme in materia di igiene ambientale, con pagamento liberatorio in misura ridotta, incide, pur se con una minima efficacia afflittiva, sul rischio di reiterazione delle violazioni da parte dei trasgressori;
- ✓ le sanzioni ordinariamente previste dalla legge per il pagamento in misura ridotta debbano essere aumentate al fine di costituire un più probabile deterrente rispetto ai frequenti fenomeni di irregolare conferimento di rifiuti, che sono tali da compromettere il decoro urbano e la stessa qualità ambientale del Comune di Castelvetrano;
- ✓ per le su esposte motivazioni, l'A.C intende avvalersi, come in effetti, con l'adozione del presente provvedimento, si avvale della facoltà prevista dagli artt. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 16, comma 2, della Legge n.

689/1981, stabilendo per le violazioni alle norme in materia ambientale un diverso importo del pagamento in misura ridotta;

DATO ATTO che sono fatte salve, in ogni caso, le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 che trovano la loro specifica disciplina nelle relative disposizioni;

Attesa la propria competenza

VISTI:

- ✓ il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;
- ✓ l'O.R.EE.LL., e loro successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa esposte:

- 1. DI APPROVARE** l'atto di indirizzo relativo alla stesura delle modalità operative volte al rispetto delle norme tutte regolanti il vivere civile, al fine di migliorare le condizioni di igienico – sanitarie e di pulizia e decoro degli ambienti urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
- 2. AVVALERSI** della facoltà prevista dall'art. 16, comma 2 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., che attribuisce alla Giunta Municipale la possibilità di stabilire, per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali in materia di igiene ambientale, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo fissano in misura corrispondente con il doppio del minimo edittale o al terzo del massimo qualora più favorevole.
- 3. STABILIRE** che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni più gravi previste dalle norme penali e dalle norme speciali in materia, il pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689, sia pari ad euro 200,00.
- 4. APPLICARE** l'importo sopra indicato, quale sanzione in misura ridotta, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione.
- 5. NOTIFICARE** la presente deliberazione al Sindaco, al Responsabile della VIII Direzione Organizzativa e al Responsabile della X Direzione Organizzativa.

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Vincenzo Caime)
F.to Vincenzo Caime